

S.I.A.B.
SOCIETA' ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA
Riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
(art.3 - Legge 56/89)
Affiliata all' International Institute for Bioenergetic Analysis di New York
fondato da Alexander Lowen
Via Magna Grecia 128 int. 2 00183 Roma - Tel.fax 06 70450819
Cod. Fisc. 97016260586 - P.IVA 02152051005
www.siab-online.it - mail@siab-online.it

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia S.I.A.B. – Società Italiana di Analisi Bioenergetica, con sede in Roma – via Magna Grecia 128, codice fiscale 97016260586, partita IVA 02152051005, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Maria Moselli, nata a Napoli, il 2/02/1957, (C.F. MSLMRA57B42F839H),

E

La Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, Codice fiscale 02481840201 e P.IVA 02481840201, con sede legale in MANTOVA (46100, MN), Strada Lago Paiolo 10, rappresentato da ANNA GEROLA, nata a Moglia (Moglia), pv Mantova, il 08/02/1963, CF GRLNNA63B48F267N, con il ruolo di DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa e il numero massimo degli allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.
- In considerazione della situazione di emergenza sanitaria causata da covid-19, qualora non fosse possibile per l'allievo accedere ai locali aziendali (anche nel caso si dovessero sospendere i tirocini in presenza già avviati) sarà possibile per il medesimo svolgere attività

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

di tirocinio a distanza, svolgendo/completando in tale modalità le 100 ore richieste entro l'anno di formazione.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1

- L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche le funzioni di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3 per anno, nel periodo che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART.2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART.3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, ect.), con specifica finalizzazione dell'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART.4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 - 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - 4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy;
 - 5. ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico dell'Azienda e nel Codice di Comportamento adottato ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013, documenti disponibili al link: <https://www.asstmantova.it/en/amministrazionetrasparente>;

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'ASST si impegna a darne tempestiva comunicazione al Soggetto promotore, il quale, entro i termini previsti dalla normativa vigente, lo segnala agli istituti assicurativi.

L'invio delle comunicazioni obbligatorie, laddove previste, è assolto dal Soggetto promotore

ART.5

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia S.I.A.B. assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro eventuali rischi derivati dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione;
- Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
 - a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - Formazione GENERALE: a carico del Soggetto promotore
 - Formazione SPECIFICA: a carico del Soggetto ospitante, per le tematiche non incluse ed approfondite nelle attività di formazione curricolari del tirocinante;
 - b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08 (se prevista in relazione alla mansione da svolgere e in funzione degli eventuali specifici rischi di esposizione): a carico del Soggetto ospitante. Al Medico Competente del Soggetto ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il tirocinante dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura ospitante, compresa la Certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dall'ente di provenienza qualora sottoposto a sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi lavorativi connessi.
 - c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08: a carico del Soggetto ospitante, riguardo a: organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; rischio intrinseco aziendale.
 - d) Il Soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante ambienti, impianti e attrezzature di lavoro adeguati e idonei al lavoro da svolgere e conformi ai requisiti di salute e sicurezza di cui all'art. 70 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Nell'eventualità risultasse necessario estendere il percorso di tirocinio ad attività con esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti, le Parti dovranno concordare gli adempimenti e le azioni necessarie per l'attivazione dei sistemi di prevenzione e protezione secondo le norme vigenti (D.Lgs. n. 101/2020).

ART.6

- La Convenzione avrà validità triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà rinnovata solo su esplicita richiesta. Il recesso da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART.7

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART.8

- Nessuna spesa a nessun titolo sarà a carico dell'Ente accettante i tirocini

ART. 9

- Ogni controversia eventuale tra le parti, inerenti la presente convenzione, verrà risolta davanti al Foro di Mantova.

ART. 10

- 1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, esclusivamente per la finalità della convenzione, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.
- 2. Le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
- 3. Ove necessario, il Soggetto ospitante, quale titolare del trattamento per i dati di propria competenza, designerà i tirocinanti che svolgono le attività curriculari presso la propria sede, quali persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite dal titolare secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.
- 4. Trattamento dati personali delle Parti. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante, debitamente informati in merito a quanto previsto dal Regolamento 679/2016/UE e dal D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e dai provvedimenti dell'Autorità Garante, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati personali vengano reciprocamente trattati e/o comunicati per l'esecuzione della presente convenzione.

ART. 11

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986 dal dante causa.

ART. 12

- 1. Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani integrati di attività e organizzazione (P.I.A.O.) e Codici di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione – sono parte integrante della convenzione stessa.
- 2. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
- 3. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo data

Direttore/presidente/rappresentante legale

Ente/azienda ospitante

Rappresentante Legale

Istituto di specializzazione in psicoterapia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "U. Spili", is written on a light-colored rectangular background.